AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

# COMUNICATO DEL PRESIDENTE

## del 3 giugno 2025

## Indicazioni in merito alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web degli enti del SSN delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Autorità sono state rilevate criticità in merito alla omessa pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo da parte di alcuni Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si ritiene quindi opportuno fornire i seguenti chiarimenti, al fine di favorire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti, ribadendo la posizione dell’Autorità sul punto.

Come noto, il legislatore ha previsto una restrizione del perimetro soggettivo di applicazione, nel contesto sanitario, del d.lgs. n. 39/2013 in ragione del particolare assetto della dirigenza medica e sanitaria in cui tutti la qualifica dirigenziale è automaticamente connessa alla professionalità degli operatori.

Ne consegue che gli incarichi dirigenziali rilevanti ai fini dell’applicazione dei limiti e delle preclusioni sanciti dalla menzionata normativa sono esclusivamente quelli che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione. In tale contesto, i poteri di amministrazione e gestione spettano unicamente al Direttore Generale, Direttore amministrativo e Direttore sanitario, mentre tutti gli altri dirigenti sanitari, medici e non medici, sono esclusi dall’ambito della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

In applicazione della medesima *ratio*, per gli altri professionisti necessari e funzionali al corretto svolgimento dell’attività sanitaria, ma non sottoposti al peculiare inquadramento riservato alla dirigenza medico-sanitaria, valgono le ordinarie regole previste dal d.lgs. n. 39/2013: se sono titolari di competenze di amministrazione e gestione rientrano nella categoria di cui all’art. 3, co. 1 lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

Diversamente argomentando, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dirigenti tecnico amministrativi che operano nel contesto sanitario e quelli di altre pubbliche amministrazioni.

Tale posizione è stata più volte affermata dall'Autorità, che ha chiarito come "*Gli incarichi svolti nell'ambito degli enti del servizio sanitario nazionale - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria - sono sottoposti ai limiti e alle preclusioni in materia di inconferibilità e incompatibilità; perciò i dirigenti tecnico-amministrativi, che operano nel contesto delle aziende ospedaliere, sono sottoposti al regime di cui al d.lgs. n. 39/2013*".

Tutto ciò posto e considerato, si richiamano tutti gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al rispetto della normativa sopra menzionata, che implica la necessità acquisire e pubblicare in "*Amministrazione trasparente*" le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013 dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 giugno 2025

Il Segretario verbalizzante, Valentina Angelucci

Firmato digitalmente